Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, n.21575

â?? il presente giudizio trae origine dalla domanda di accertamento dellâ??intervenuta usucapione della proprietà esclusiva avanzata dal comproprietario C.R. ed avente ad oggetto il terreno identificato come mappale (OMISSIS);

â?? accolta in primo grado la domanda attorea, proponevano appello i convenuti soccombenti M.I., R.P., T.M.V., C.C. e C.P. e la Corte dâ??appello di Genova in riforma della sentenza del Tribunale di Massa respingeva la domanda attorea;

â?? in particolare, la corte territoriale richiamava il principio secondo il quale per lâ??usucapione della proprietĂ esclusiva da parte di un comproprietario, non Ã" sufficiente lâ??esercizio del possesso con atti compiuti uti dominus, ma occorre dimostrare lâ??esclusione di simili atti ad opera dei comproprietari (Cass. 11903/2015) e in base ad esso affermava che nel caso di specie lâ??attore non aveva fornito la prova dellâ??esclusione degli altri comproprietari dalla utilizzazione del terreno oggetto di causa;

â?? la cassazione della pronuncia dâ??appello Ã" chiesta da C.R. con ricorso articolato su due motivi ed illustrato da memoria ai sensi dellâ??art. 380 bis c.p.c., cui resistono con controricorso M.I., R.P. C.C., C.P. e T.M.V.;

â?? non hanno svolto attività difensiva gli intimati C.P., C.A., V.R., V.N. quali eredi di V.V. ed eredi di G.M.P..

Diritto

CONSIDERATO

che:

â?? con il primo motivo si denuncia, in relazione allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dellâ??art. 1158 c.p.c. per erronea applicazione dei presupposti necessari per lâ??usucapione tra comproprietari;

â?? in particolare, il ricorrente denuncia lâ??errore in cui sarebbe incorsa la sentenza dâ??appello per avere individuato nella convenuta M.I. e nel marito R.P. una parte comproprietaria del terreno oggetto di causa, mentre ad avviso di parte ricorrente i comproprietari nei confronti dei quali doveva accertarsi lâ??utilizzazione esclusiva erano soltanto gli eredi C. mentre la signora M. ed il marito dovevano essere considerati estranei alla comunione ereditaria e citati in giudizio solo perchÃ" venisse riconosciuto anche nei loro confronti lâ??usucapione come vantata vantata dallâ??odierno ricorrente;

â?? la censura Ã" inammissibile perchÃ" la questione della titolarità della posizione soggettiva della M. e del R. configura un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchÃ" spetta allâ??attore allegarla e provarla sin dalla domanda originaria, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili da parte del convenuto;

â?? tuttavia, nella sentenza dâ??appello non si dà conto di essa nÃ" il ricorrente indica dove lâ??ha posta prima del ricorso in cassazione;

â?? ciò contrasta con il generale principio secondo cui il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicchÃ" sono precluse, non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass. 19350/2005; id. 15196/2018) e rendono la censura, come già detto, inammissibile;

â?? con il secondo motivo si denuncia, in relazione allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dellâ??art. 2697 c.c. per erronea applicazione dei presupposti relativi allâ??onere probatorio in materia di usucapione tra comproprietari;

â?? si censura la sentenza della corte territoriale laddove ha ritenuto necessario ai fini dellâ??accertamento dellâ??intervenuta usucapione tra comproprietari che il comproprietario deduca e dimostri lâ??inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione; così statuendo secondo il ricorrente la corte territoriale avrebbe disatteso la più recente giurisprudenza di questa corte (cfr. Cass. Sez. Un. 5087/2014) e disatteso lâ??esito della istruttoria processuale, nel corso della quale i testimoni esclusi avrebbero confermato la condotta del ricorrente volta ad escludere analogo esercizio di godimento il possesso da parte degli altri comproprietari;

â?? la censura \tilde{A} " inammissibile ex art. 360.bis c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 7155/2017);

â?? \tilde{A} " principio consolidato che in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune pu \tilde{A}^2 , prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessit \tilde{A} di interversione del titolo del possesso e, se gi \tilde{A} possiede \hat{a} ??animo proprio \hat{a} ?• ed a titolo di compropriet \tilde{A} , \tilde{A} " tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusivit \tilde{A} , a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilit \tilde{A} di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volont \tilde{A} di possedere \hat{a} ??uti dominus \hat{a} ?• e non pi \tilde{A}^1 \hat{a} ??uti condominus \hat{a} ?•, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall \hat{a} ??uso della cosa comune (Cass. 23539/2011; id. 24781/2017; id. 10734/2018);

â?? nel caso di specie Ã" stata fatta corretta applicazione del richiamato e consolidato orientamento giurisprudenziale poichÃ" la corte territoriale ha ritenuto allâ??esito dellâ??esame dellâ??attività istruttoria svolta in causa (escussione di numerosi testi) non dimostrata, in

riferimento al tempo della dedotta usucapione, lâ??esclusività del possesso assumendo lâ??insufficienza, in conformità con il principio appena enunciato, dellâ??allegata astensione allâ??uso della cosa comune da parte di alcuni altri comproprietari (eredi C.) a fronte dellâ??accertato parcheggio da parte di altri comproprietari e loro inquilini ovvero dellâ??uso dellâ??area per il deposito di bombole;

â?? in definitiva, la censura attinge la decisione effettuata in modo conforme alla giurisprudenza della Corte senza offrire elementi per mutare lâ??orientamento espressa dalla stessa;

â?? lâ??esito sfavorevole di entrambi i motivi giustifica il rigetto del ricorso;

â?? in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricor-renti, con esclusione degli intimati, nella misura liquidata in dispositivo;

â?? ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 1500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

Campi meta

Massima: In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietÃ, Ã" tenuto a estendere tale possesso in temi di esclusivitÃ, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilitA di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. Supporto Alla Lettura: Lâ??usucapione Ã" un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge. Lâ??istituto dellâ??usucapione, disciplinato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile, configura una delle ipotesi di acquisto di un diritto su beni mobili o immobili a titolo originario. Per il suo compimento infatti, a differenza degli acquisti a titolo derivativo, non necessita della collaborazione o del consenso di chi era in precedenza titolare del diritto usucapito. Per lâ??usucapione sono necessari i seguenti requisiti: â?¢ La prima Ã" lâ??â??animus possidendiâ?• cioÃ" la a volontà di possedere un bene come si fosse titolari del diritto di proprietà o dellâ??altro diritto corrispondente. â?¢ La seconda Ã" lâ??â??animus rem sibi habendiâ?• cioÃ" la volontà di tenere un bene esercitando i poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto reale. â?¢ La terza Ã" il â??corpus possessionisâ?•. Questo Ã" lo stato di fatto che si configura in modo tale da far apparire il possessore quale titolare del diritto reale corrispondente. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5087, depositata il giorno 5 marzo 2014 riconoscono la possibilitA di usucapire lâ??azienda con il possesso continuato ventennale. Secondo la Suprema Corte lâ??azienda, ai fini della disciplina del possesso e dellâ??usucapione, quale complesso di beni organizzati per lâ??esercizio dellâ??impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli beni che la compongono, e quindi suscettibile di essere unitariamente posseduta e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapita. Secondo la Corte, se il possesso si esercita sulla cosa, e se si intende il termine â??cosaâ?• in senso economico-sociale, si possono considerare â??coseâ?• anche beni non corporei, come i beni immateriali (proprietà intellettuale, ad esempio) o complessi di beni organizzati, come ad esempio lâ??azienda, definita dal codice civile stesso come complesso organizzato di beni per lâ??esercizio di una impresa. La Corte esprime una concezione â??oggettivataâ?• dellâ??azienda che, senza cancellare il suo collegamento organizzativo e finalistico con lâ??attività dâ??impresa, assume una propria autonomia di â??cosaâ?•, possibile oggetto di rapporti giuridici e di diritti. Occorre a tal fine separare lâ??azienda intesa come cosa, dallâ??insieme dei singoli beni e dallâ??esercizio dellâ??impresa. I giudici in tal senso adducono quali esempi tipici di dissociazione tra proprietà dellâ??azienda intesa come â??resâ?• e esercizio dellâ??impresa il caso della successione mortis causa a favore di soggetti non imprenditori, la??affitto e la??usufrutto di azienda. In tutti questi casi la proprietà della stessa Ã" sganciata dal suo esercizio, in quanto lâ??azienda Ã" nella disponibilità del proprietario della â??cosaâ?• senza che da parte dello stesso vi sia esercizio dellâ??attività di impresa.